Convenzione *ex* art. 1 co. 163 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 finalizzata a disciplinare un rapporto di collaborazione per la realizzazione delle attività tecniche richieste dalla Provincia di Benevento con riferimento agli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico di propria competenza.

TRA

la **Provincia di Benevento** con sede legale in Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento, rappresentato dal Presidente, Dott. Nino Lombardi (di seguito, anche **Provincia** ovvero **Ente**);

E

la **Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici** con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata dall'Arch. Filippo Salucci (di seguito, anche **Struttura per la Progettazione**)

(di seguito, congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**")

VISTO

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*", che ha istituito l'Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato razionalizzandone e valorizzandone l'impiego;
- il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*", che ha trasformato l'Agenzia del demanio in ente pubblico economico;
- l'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 145 del 2018, con cui è disciplinata la costituzione di un'apposita Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;

- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 145/2018 ai sensi del quale "*la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal dpcm di cui al co. 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività"*;
- Il comma 165 dell'articolo 1 della legge 145/2018, dispone che "*Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità*".
- Il comma 166 dell'articolo 1 della legge 145/2018, prevede che "*A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata*".
- l'articolo 3, comma 1, lett. a), b) e c) del d.P.C.M. 29/07/2021 ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione svolge, tra le altre, le seguenti attività "*a) progettualità di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva degli interventi di realizzazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici anche in relazione dell'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria; b) servizi di ingegneria e architettura, per favorire le funzioni di cui al presente comma; c) valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale assicurando livelli di sicurezza e contribuendo al raggiungimento di standard qualitativi elevati nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici*"*;*
- l'articolo 4, comma 1 del d.P.C.M. 29/07/2021 ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione opera, coerentemente con quanto prescritto al comma 163 del richiamato articolo 1 della legge 145/2018, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti;
- l'articolo 4, comma 2 del d.P.C.M. 29/07/2021 ai sensi del quale le convenzioni che la Struttura per la Progettazione conclude con le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati che ad essa si rivolgono, "*definiscono tra l'altro i compiti specifici della Struttura, le modalità di erogazione delle prestazioni a carico delle parti e i tempi di realizzazione degli interventi*";
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio, modificati ed integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12

ottobre 2021, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021;

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia del demanio n. 107, prot. n. 2023/27448/DIR, del 16 novembre 2023, con la quale sono stati definiti competenze e poteri della Struttura per la Progettazione;

VISTO ALTRESÌ

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ("*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*") e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 1° aprile 2023 e efficaci dal 1° luglio 2023;
- il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante le "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- l'Avviso di manifestazione di interesse promosso dalla Struttura per la Progettazione in data 17 luglio 2023 prot. n.193 e rivolto alle Province e alle Città Metropolitane delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria per l'individuazione delle possibili attività di progettazione, di prestazione di servizi di ingegneria e architettura e di assistenza tecnica che può svolgere la Struttura per la Progettazione sugli immobili pubblici ad uso scolastico (di seguito anche, l'**Avviso**);
- l'avviso di proroga dei termini pubblicato dalla Struttura per la Progettazione in data 10 agosto 2023 prot.n. 262, con cui il termine per la trasmissione della manifestazione d'interesse necessaria per la partecipazione all'Avviso è stato posticipato al 2 ottobre 2023 (di seguito anche, l'**Avviso di proroga dei termini**).

PREMESSO CHE:

- con il menzionato Avviso, la Struttura per la Progettazione, in conformità alla legge vigente, mette a disposizione a titolo gratuito e previa sottoscrizione di apposita convenzione le proprie competenze in relazione alle attività di progettazione, prestazione di servizi di ingegneria e architettura e assistenza tecnica;
- la Struttura per la Progettazione offre alle Provincie e alle città Metropolitane con il menzionato Avviso l'affiancamento in una o più delle attività offerte ai sensi dell'Avviso sulla base della scelta operata dai suddetti Enti.
- come si evince dall'Avviso, le Provincie o le città Metropolitane a cui l'Avviso è rivolto che hanno in carico edifici pubblici ad uso scolastico per i quali intendono avvalersi del supporto della Struttura per la Progettazione devono trasmettere ***i)*** la propria manifestazione di interesse alla stregua dello schema di cui all'allegato 1 dell'Avviso; ***ii)*** la scheda edificio per ogni immobile di cui all'allegato 2 dell'Avviso specificando l'attività richiesta;
- l'Ente ha provveduto a trasmettere la propria manifestazione di interesse attraverso due separate note, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30 agosto 2023 e 29 settembre 2023, e quindi entro il 2 ottobre 2023, data ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse come previsto dall'Avviso di proroga dei termini;

- l'Ente, nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso, ha provveduto a trasmettere oltre alla manifestazione di interesse, la Scheda edificio per ogni immobile pubblico adibito ad uso scolastico di propria competenza rispetto al quale intende avvalersi del supporto della Struttura per la Progettazione, per un totale di 2 (due) Schede edificio;
- la Struttura per la Progettazione ha fornito positivo riscontro alla Provincia sulla scorta della disamina delle manifestazioni di interesse ricevute, riservandosi di individuare successivamente – di concerto con l'Ente – in maniera puntuale gli edifici e/o le attività tecniche da realizzare, avuto riguardo anche delle proprie capacità operative.

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità e oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 163 della legge n. 145/2018 e dall'art. 4, commi 1 e 2, del d.P.C.M. 29 luglio 2021, la Provincia di Benevento e la Struttura per la Progettazione intendono disciplinare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione delle attività tecniche richieste dall'Ente con la citata manifestazione di interesse, con riferimento agli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico di propria competenza.

2. Le Parti, nell'ambito di tale rapporto di collaborazione, nei limiti della capacità operativa della Struttura per la Progettazione e fino alla concorrenza di un importo onnicomprensivo pari a circa € 2.300.000,00, si impegnano a individuare di concerto gli specifici servizi da eseguire sugli immobili di cui alle schede edificio trasmesse in risposta all'Avviso, e di seguito indicati:

Istituto scolastico	Codice meccanografico dell'Istituto	Indirizzo	Comune
IIS E. Fermi	BNIS00300N	Via Vitulanese 104	Montesarchio
I.T.I. G.B.B. Lucarelli	BNTF010008	Viale San Lorenzo	Benevento

Articolo 2
(Durata, risoluzione e modifiche della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027 e si articolerà secondo il *cronoprogramma* che verrà condiviso tra le Parti *per ogni* singolo intervento.

2. A seguito dello sviluppo delle attività previste nella presente Convenzione o in prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, sarà facoltà delle Parti rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.

3. La presente Convenzione può essere risolta, anche senza mutuo consenso, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. La Convenzione potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta.

Articolo 3
(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad attuare ogni utile iniziativa al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
2. L'Ente si impegna a:
   a) definire e condividere con la Struttura per la Progettazione i servizi che la stessa si impegna a realizzare sugli immobili individuati all'art. 1, comma 3 della presente Convenzione;
   b) definire e concludere con la Struttura per la Progettazione un addendum integrativo alla presente Convenzione comprensivo di apposito cronoprogramma e che individua per ogni edificio i servizi che saranno eseguiti;
   c) fornire ogni dato e informazione di cui è in possesso, nonché ogni documento che dovesse eventualmente considerarsi utile allo svolgimento degli impegni assunti dalla Struttura;
   d) procedere ad ogni adempimento amministrativo previsto dalla normativa in vigore per il livello di progettazione richiesto.
3. La Struttura per la Progettazione si impegna a:
   a) supportare l'Ente nella definizione dei servizi da realizzare sugli immobili individuati anche tenendo conto dei limiti si spesa di cui al successivo articolo 4 comma 2;
   b) predisporre uno schema di *addendum* integrativo della presente Convenzione comprensivo di cronoprogramma volto a disciplinare le attività tecniche da realizzare sul singolo edificio;
   c) definire e concludere con l'Ente un addendum integrativo alla presente Convenzione comprensivo di apposito cronoprogramma e che individua per ogni edificio i servizi che saranno eseguiti;
   d) realizzare, anche eventualmente esternalizzando le attività tecniche, le indagini e i servizi di ingegneria e architettura, tra cui quelli di progettazione e di verifica progetti, che verranno individuati dalla Parti e specificamente disciplinati negli *addenda* richiamati;
   e) garantire il supporto all'Ente nell'espletamento degli adempimenti amministrativi di loro competenza.
4. L'Ente si impegna a mantenere indenne, nonché a manlevare, da ogni e qualsivoglia responsabilità la Struttura per la Progettazione in caso di mancato rispetto dei termini che verranno indicati nei cronoprogrammi all'*addendum* integrativo della presente Convenzione, a causa di ritardi ovvero di altri eventi non imputabili alla Struttura.

Articolo 4
(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, in quanto la Struttura per la Progettazione opera gratuitamente, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese all'ente territoriale richiedente, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. La Struttura per la Progettazione garantisce all'Ente l'esecuzione delle attività tecniche che verranno individuate dalle Parti e specificamente disciplinate attraverso appositi *addenda* integrativi della presente Convenzione fino a concorrenza di un importo onnicomprensivo pari a circa € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00).

Articolo 5
(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio ed all'esecuzione delle attività:
   - per l'Ente:
     a) Fioravante Di Donato, Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica;
   - per la Struttura per la Progettazione:
     a) Raffaella Gallotta e Giorgio Sist in qualità di referenti attività*;*
     b) Nicola Luigi Garofalo in qualità di Responsabile UO Supporto Amministrazioni;
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e, pertanto, le comunicazioni avvengono prioritariamente e, comunque, anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi PEC sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
   a) se diretta alla Provincia di Benevento: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it
   b) se diretta alla Struttura per la Progettazione: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it
4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Articolo 6
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 7
(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla menzionata normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice, nonché ogni provvedimento, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, rilevante per le attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Atto, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché

nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Atto, le parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia, sempre contattabile all'indirizzo e-mail: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it;
5. Per la Provincia, il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante *pro tempore* dott. Nino Lombardi, sempre contattabile all'indirizzo e-mail: provincia.benevento@pec.provincia.benevento.it

Articolo 8

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono di dare diffusione alla presente Convenzione ed alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.

Articolo 9

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, le Parti concordano di adire preliminarmente ad un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 10

(Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 11

(Efficacia)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Provincia di Benevento	Struttura per la Progettazione
Dott. Nino Lombardi *(Firmato digitalmente)*	*Arch. Filippo Salucci* *(Firmato digitalmente)*

NINO LOMBARDI
12.12.2023 13:57:23
GMT+00:00

SALUCCI FILIPPO
2023.12.27 17:09:30
CN=SALUCCI FILIPPO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007